

### CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

### Provincia di Padova

Sito Internet: <a href="www.comune.piazzola.pd.it">www.comune.piazzola.pd.it</a> - PEC: <a href="piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net">piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net</a>

N. di Registro 10 del 31/01/2022

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL

CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 - 847, DELLA LEGGE N.

160/2019 - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addi **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18:50**, si è riunita, in seduta segreta e presso il Municipio, la Giunta Comunale.

#### Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1. MILANI VALTER	Sindaco	Si	
2. CAVINATO CRISTINA	Vice Sindaco		Si
3. CALLEGARI IGOR	Assessore		Si
4. BETTELLA LORENZO	Assessore	Si	
5. ZAMBON ACHILLE	Assessore	Si	
6. MAZZON DEBORA	Assessore	Si	
	TOTALE	4	2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **Dott. Paolo Fortin** che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 80 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco **Avv. Valter Milani** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 – 847, DELLA LEGGE N. 160/2019 – ANNO 2022

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sentito in merito l'assessore competente;

<u>Visto</u> l'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019 il quale dispone che: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

<u>Dato Atto</u> che, con deliberazione consiliare n. 62, in data 30/12/2020, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

<u>Visto</u> che, con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2021, è stato approvato il "Nuovo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

<u>Visti</u> i commi 826 e 827 del sopra citato art. 1, con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

<u>Vista</u> la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 27/1/2021, con la quale sono state approvate le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale per l'anno 2021;

Ravvisata l'opportunità di introdurre una nuova specifica tariffa per le occupazioni di suolo pubblico da parte di soggetti esercenti l'attività di autoscuola (o scuola guida) allo scopo di svolgervi le lezioni e gli esami pratici di guida;

<u>Rilevato</u> che l'unica area utilizzabile (previo rilascio di concessione od altro titolo di utilizzo) a tale fine risulta ricadente nella categoria 2<sup>^</sup> (Via Olivetti);

<u>Ritenuto</u>, in ragione della peculiarità dell'area *de qua*, di individuare il "coefficiente applicato" per l'occupazione come da tabella allegata (allegato 3);

<u>Rilevata</u> inoltre l'opportunità di integrare la "Tipologia di occupazione/classificazione" Sagre e Fiere (posteggi ambulanti - esclusa S. Martino), come segue: "Sagre e Fiere (posteggi ambulanti - esclusa S. Martino), eventi/manifestazioni occasionali";

Ritenuto per il resto di confermare per l'anno 2022 le tariffe approvate per l'anno 2021;

<u>Visto Che</u> per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U.E.L., la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

<u>Visto</u> l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

<u>Visto</u> l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2021, con il quale è stato prorogato al 31/3/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022 – 2024;

#### PROPONE

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo **canone patrimoniale per l'occupazione**, individuate come di seguito:
- la tariffa standard è determinata come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- il "coefficiente applicato" è determinato come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 2a**);#
- il "coefficiente di valutazione economica" è determinato come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 3**);
- salvo che non risulti altrimenti disposto, le tariffe, da applicarsi alle singole fattispecie in ragione della superficie occupata, sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa standard (Allegato 1) per il "coefficiente applicato" (Allegato 2a) nonché per il "coefficiente di valutazione economica" (Allegato 3);
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte richiamate, la tariffa del nuovo canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari individuate come di seguito:
- la tariffa standard è determinata come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- il "coefficiente applicato" è determinato come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2b);
- il "coefficiente di valutazione economica" è determinato come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
- salvo che non risulti altrimenti disposto, le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa standard (**Allegato 1**) per il "coefficiente applicato" (**Allegato 2b**) nonché per il "coefficiente di valutazione economica" di cui all'**Allegato 4**;
- 3) Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 4) Di dare atto che alla presente proposta sono allegati i seguenti documenti:
  - Allegato 1: Tariffe standard canone unico;
  - Allegato 2: a) Tariffe occupazioni canone unico; b) Tariffe canone unico per esposizione pubblicitaria;
  - Allegato 3: Tariffe canone unico per l'occupazione Coefficienti di valutazione economica;
  - Allegato 4: Tariffe canone unico per esposizione pubblicitaria Coefficiente di valutazione economica;
- 4) Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto

Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 stante l'opportunità e l'urgenza di procedere all'applicazione delle tariffe del canone unico per l'anno 2022.



#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

<u>Acquisiti</u> i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
- 2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'opportunità e l'urgenza di procedere all'applicazione delle tariffe del canone unico per l'anno 2022.

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 – 847, DELLA LEGGE N. 160/2019 – ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

II Sindaco Avv. Valter Milani Il Vice Segretario Dott. Paolo Fortin